

VOTO DEGLI ELETTORI ISCRITTI AIRE (legge 459 del 27 dicembre 2001)

Gli elettori residenti all'estero ed iscritti nell'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) riceveranno il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza. Chi invece, essendo residente stabilmente all'estero, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un'apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del Comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Consolato anche tramite persona diversa dall'interessato entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, ossia ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2016 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine).

VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

(legge 52 del 06 maggio 2015)

A partire dalle consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52). Tali elettori che intendano partecipare al voto dovranno far pervenire AL COMUNE d'iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, ossia ENTRO IL 26 FEBBRAIO (con possibilità di revoca entro lo stesso termine), una OPZIONE VALIDA PER UN'UNICA CONSULTAZIONE. L'opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall'interessato. La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l'indicazione dell'ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell'art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).